Giunta alla Scrittura del dì 22 dell' anno 1763 circa le Cariche Monastiche.

L'Ingenuo Difensore de' PP. Lucchesi non negò nella Real Camera di S. Chiara, che i PP. Domenicani Toscani della Provincia di S.Caterina da Siena vennero ne' nostri Abruzzi molto tempo dopo la di lei fondazione, e vi occuparono tutte le cariche, e tutte le rendite di alcuni Monisteri in virtù di Capitoli generali non muniti del *R. Exequatur;* ma soggiunse, ch' e' vennero negli Abruzzi, e vi stabilirono la lor sede in tempo, che non ci era ancora nel Regno Legge scritta del *R. Exequatur*.

O come la passion della causa l' inganna! Si rechi nuovamente in mano la *Seconda Parte* delle *Costituzioni dell' Ordine de' Predicatori* raccolte, e dichiarate dal P. Fontana, della cui autorità tanto si avvale; ed a carte CCXCIX, CCC, CCCI, CCCII, CCCIII, e CCCIX. vi troverà, che fu quella Provincia ne' primi antichissimi tèmpi *figlia della Provincia della Puglia:* che ne fu poi separata, indi le si riunì l'anno 1546, e la seconda volta ne fu disgiunta, ed eretta in *Congregazione* l'anno 1551: che l'anno 1580 in un Capitolo generale di Roma si stabilì, che venissero negli

Abruzzi a riformare la disciplina de' Frati Regnicoli *due o tre Frati della Provincia Romana:* (ve ne vennero poi IX oltre due *Conversi*) che nell' anno 1601 in virtù d' un Capitolo generale di Roma nuovamente di Congregazione si fece Provincia, nè vi si parlò di diversità di nazioni: che la prima volta in un Capitolo di Lisbona dell' anno 1618 si parlò delle tre nazioni Napoletana, Abruzzese, e Toscana colla clausola, *si adfuerint*, la quale non si può riferire, che a' soli stranieri: che nell'anno 1629 ottennero i Toscani l'*alternativa* della carica di Provinciale, e nell' anno 1650 il solo Monistero di Penne in virtù di due Capitoli generali. Rilegga poi ne' volumi delle nostre Prammatiche la *Pr. V. de Citationibus*, ch'è la Legge scritta del *R. Exequatur;* e troverà, ch'è dell' anno 1561, nel qual anno non si era ancora pensato di mandare alcun P. Domenicano Toscano ne' nostri Abruzzi: e vi troverà parimente, che cotesto Real diritto dicesi quivi *solito e consueto*. E di fatto nacque col Regno, come co' Regni nascono tutti gli altri diritti Reali. E non è da maravigliare, che sì tardi se ne fosse appresso noi scritta la Legge. I diritti del Principato dipendono dalla Legge delle genti, che non si scrive: e se talora avvien che si scriva, ciò si fa per qualche grande occasione, come nel caso di quella Pr. Prima di essa ebbe sempre luogo nel Regno per costumi: e l'ha mostrato nel tomo IV. il nostro Chioccarelli.

Disse

Disse ancora, che sino a' tempi non lontani da noi la *Grazia* di darsi a' soli Regnicoli le cariche, e le rendite Ecclesiastiche non era così chiara, e ferma, come ne' tempi a noi più vicini.

Rispondo, che sebbene prima dell' anno 1608 di questo secolo si fossero alcune volte date a' forestieri le cariche, e le rendite Ecclesiastiche; nondimeno l'Imp. Carlo VI l'ebbe per *inconveniente*, e per *abuso* (a): e chi è, che da un *abuso*, e da un *inconveniente* trar possa ragione?

Finalmente vedendo, che gli ostavano i tanti Reali Dispacci di S. M. C., e del presente nostro Augustissimo Sovrano, co' quali si era in molte particolari cause ordinato, che non si conferissero a' Regolari stranieri le cariche monastiche, disse, che cotesti Reali ordini debbono aver luogo, dove misti agli stranieri sono i Regnicoli, che meritano certamente di essere preferiti, non già ne' Monisteri, che sono addetti a' soli stranieri: ed a confermazion di ciò recò l'esempio de' PP. Domenicani di S. Caterina a Formello, ed altri.

Rispondo, che se si è la *Grazia* eseguita in que' Monisteri, ne' quali si dava luogo a' Regnicoli, molto più si deve eseguire in quelli, da' quali e' sono del tutto esclusi. Chi non intende, ch'è men tollerabile l' essere i Regolari naturali del Regno esclusi del tutto, che l' essere esclusi in par-

(a) *Tom. 2. Grat. pag.* 227 & 228.

parte? E se la *Grazia* lor giova nel caso men duro, perchè nel caso più duro non dee loro giovare? I PP. di S. Maria delle Grazie erano tutti stranieri, ed aveano da tempi antichissimi occupato un Monistero in questa Città nostra. E pure nell'anno 1732 giovò la *Grazia* a' Regolari Regnicoli: ed oggi in quel Monistero non ci è nè meno un solo straniero. Ci sono, egli è vero, in questa Città Chiese date a'forestieri, ma o questi vi furon chiamati da i Serenissimi Regnanti, o furon quelle fondate col danaro di essi stranieri in grazia della lor nazione. Nel primo caso usando il Principe di suo diritto non si fa torto a' sudditi: nel secondo compensa in qualche modo i danni de' sudditi lo spendersi dentro il Regno il danaro degli stranieri.

Di Casa nel dì 26 dell'anno 1763.

G. P. C.

Giuseppe Pasqual Cirillo